



Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca

ISTITUTO COMPRENSIVO "PRIMO LEVI" - RIVOLI (TO)

Cod. Fiscale 95597980010

Cod. Meccanografico TOIC872009

Prot. n. 5270 A/6

Rivoli, 13 novembre 2014

**REGOLAMENTO CONCERNENTE LA DISCIPLINA DELLA VIGILANZA SUGLI ALUNNI
dell'Istituto Comprensivo Primo Levi Rivoli (TO)**

- **Visto** il D. lgs.165/2001
- **Visto** il Testo Unico D. lgs.297/1994 art. 10
- **Visto** il DPR 275/1999 artt. 3, 4, 8
- **Visti** i CCNL 2003/226 e 2006/2009
- **Viste** le norme civilistiche che riguardano la responsabilità connessa alla vigilanza sui minori del Codice Civile artt. 2047 e 2048.

Il Consiglio di Istituto in data XXX delibera quanto segue:

PREMESSA

Poiché la vigilanza è un obbligo che investe tutto il personale scolastico - Dirigente, DSGA, docenti, personale ATA si ricorda che:

- I. ai sensi dell'art. 2047 Codice Civile (di seguito C.C.) "in caso di danno cagionato da persona incapace di intendere e volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto"
- II. l'art. 2048 C.C. dispone che "i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto"
- III. gli artt. 2047 e 2048 C.C. dichiarano che l'insegnante ha l'onere di dimostrare di non aver potuto impedire il fatto, dimostrando di aver esercitato la vigilanza nella misura dovuta e che, nonostante l'adempimento di tale dovere, il fatto dannoso, per la sua repentinità ed imprevedibilità, gli abbia impedito un tempestivo ed efficace intervento (Corte di Cassazione, sezione III, 18.4.2001, n. 5668); è richiesta perciò, in via preventiva, l'adozione di misure organizzative idonee ad evitare il danno.
- IV. si sottolinea, comunque, che l'affidamento dei figli minori all'amministrazione scolastica e per il suo tramite, al personale docente, non esclude la responsabilità dei genitori per il fatto illecito eventualmente commesso dal proprio figlio. Infatti la responsabilità del genitore, ai sensi dell'art. 2048, 1° c., e quella del docente, art. 2048, 2° c., per il fatto commesso dal minore capace durante il tempo in cui è ad esso affidato, non sono tra loro alternative ma concorrenti, poiché l'affidamento a terzi solleva il genitore soltanto dalla presunzione di *culpa in vigilando*, non anche dalla *culpa in educando*, "rimanendo i genitori tenuti a dimostrare di aver impartito al minore un'educazione adeguata a prevenire comportamenti illeciti" (Cassazione, sezione III, 21. 9. 2000,

- n. 12501). I familiari degli alunni sono altresì invitati a fornire uno o più numeri telefonici di sicura e provata reperibilità, ove sia possibile contattarli in caso di necessità.
- V. L'obbligo della vigilanza ha rilievo primario rispetto a tutti gli altri obblighi di servizio e, quindi, in caso di concorrenza di più obblighi che, per circostanze oggettive di tempo e di luogo, non consentono il loro contemporaneo adempimento, il docente deve scegliere di adempiere il dovere di vigilanza (Corte dei Conti, sezione III, n. 1623 del 19. 2. 1994)
- VI. spetta al DSGA predisporre, attraverso il piano delle attività, l'organizzazione di tutto il personale ATA assicurando la vigilanza durante le attività scolastiche ed extrascolastiche, qualora richiesto
- VII. al Dirigente Scolastico non spettano compiti di vigilanza sugli alunni ma obblighi organizzativi, di amministrazione e di controllo sull'attività degli operatori scolastici (art. 25 D. lgs.165/2001) e un'attività di custodia (art. 2043 e 2051 Codice Civile).
- VIII. per tutto quanto non chiaramente espresso in ordine alla sicurezza del personale e degli alunni a scuola nel presente documento, si faccia ancora riferimento al Piano di Emergenza e di Evacuazione (Allegato 1), di Documento unico di valutazione rischi e misure di prevenzione (Allegato 2)
- IX. per tutto quanto non chiaramente espresso in ordine alla sicurezza del personale e degli alunni a scuola nel presente documento, si faccia ancora riferimento al Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (Allegato 3) e al Codice etico degli insegnanti (Allegato 4)
- X. per tutto quanto non chiaramente espresso in ordine alla vigilanza dell'alunno a scuola nel presente documento, si faccia ancora riferimento al Regolamento di Istituto, in particolare agli artt.
- Art. 1 – Accesso a scuola
Art. 2 – Svolgimento delle attività didattiche
Art. 3 – Vigilanza uscita
Art. 4 – Situazioni di carattere eccezionale
Art. 5 – Visite didattiche sul territorio, visite guidate e viaggi di istruzione
Art. 6 – Comportamento degli alunni a scuola
Art. 7 – Comportamento degli alunni in palestra
Art. 8 – Comportamento degli alunni in mensa, intervallo e gioco.
Art. 9 – Comportamento degli alunni in occasione di viaggi e visite di istruzione
Art. 10 – Uso del telefono cellulare
Art. 11 – Esperti esterni
Art.14 – Vigilanza
Art.15 – Norme di servizio
Art. 16 – Vigilanza all'ingresso e sorveglianza

Art. 1. Norme generali

- I. **L'istituzione scolastica ha l'obbligo di sorvegliare e custodire gli alunni** dal momento in cui accedono negli spazi di pertinenza dell'istituto fino alla loro uscita. A tal fine l'istituzione organizza e disciplina gli orari di accoglienza e di permanenza degli allievi negli spazi scolastici sulla base della dotazione di organico docente e collaboratore scolastico. Nessun alunno sarà fatto entrare prima dell'orario stabilito, fatta eccezione per gli alunni che abbiano fatto richiesta di Pre Scuola.
- II. **La scuola non si assume alcuna responsabilità circa la vigilanza prima dell'ingresso degli alunni nelle aree di pertinenza della scuola o nell'edificio scolastico.** L'ingresso e l'uscita dagli alunni sono fissati in base agli orari di funzionamento di ciascuna sede. Tali orari devono essere portati a conoscenza dei genitori all'inizio di ciascun anno scolastico. I cancelli esterni e/o le porte di accesso vengono aperti cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni, per consentire l'entrata agli alunni, sorvegliati dai collaboratori scolastici. I cancelli e le porte di accesso sono richiusi dopo l'inizio delle lezioni e devono rimanere tali per l'intero orario scolastico. Gli insegnanti provvedono a non far mancare una scrupolosa e assidua sorveglianza capace di prevenire gli infortuni, impedendo attività rischiose. All'albo dei singoli plessi deve essere affisso l'elenco e i relativi numeri telefonici dei servizi di pronto soccorso e pronto intervento.
- III. **Il collaboratore scolastico esercita una pura azione di sorveglianza,** in caso di momentanea e/o forzata assenza del docente, limitandosi con la propria presenza a verificare che la sco-

laresca non determini situazioni di pericolo e ad intervenire, qualora necessario, per evitare danni a persone o a cose.

- IV. **I genitori sono invitati a non portare i figli a scuola per le varie riunioni scolastiche e/o incontri scuola/famiglia** ma, qualora fossero costretti a farlo, dovranno vigilarli personalmente e non lasciarli da soli nei locali scolastici o nel cortile dell'edificio scolastico.
- V. **Qualora si fosse nella necessità di suddividere gli alunni di una classe per l'improvvisa assenza del docente in orario** e non fosse possibile sostituirlo con altro personale, i gruppi di alunni, predisposti dal coordinatore ad inizio anno, saranno accompagnati dal collaboratore scolastico nella classe ospitante. I nominativi degli alunni "ospiti" devono sempre essere riportati nel registro della classe "ospitante".
- VI. **In caso di necessità il docente ha l'obbligo, prima di allontanarsi dall'aula, di incaricare di vigilare momentaneamente sugli alunni**, per un tempo limitato e strettamente necessario, un altro docente a disposizione o un collaboratore scolastico in servizio sul piano dell'edificio in cui si trova la classe. E' altresì vietato servirsi degli alunni e del personale ATA per richieste non pertinenti l'attività didattica.
- VII. **La vigilanza sui minori diversamente abili** deve essere assicurata dal docente di sostegno e/o dall'assistente socio sanitario e/o qualsiasi altro operatore che ne abbia la cura o dal docente della classe che, in caso di necessità, dovrà essere coadiuvato da un collaboratore scolastico.
- VIII. **La vigilanza sugli alunni nei periodi di mensa e di dopo mensa** è affidata ai docenti in servizio. L'orario dedicato alla mensa rientra a tutti gli effetti nelle attività educative e didattiche previste dalla normativa vigente.(CCNL2006-2009; D. lgs. n° 59 del 19 febbraio 2004,art.7 comma 4 e Circolare n°29 del 5 marzo 2004). Durante la mensa i collaboratori scolastici non "sostituiscono" i docenti, ma semmai si "affiancano". Le classi, durante questo intervallo di tempo, sono gestite dai rispettivi insegnanti e i collaboratori scolastici possono svolgere un ruolo di vigilanza e assistenza (in particolare nella scuola dell'infanzia) in compresenza e a supporto dei docenti.
- IX. **Durante le visite guidate, uscite didattiche e i viaggi d'istruzione** sono responsabili della vigilanza i docenti accompagnatori, che devono usare la massima attenzione, trattandosi di luoghi non noti e perciò a maggiore rischio di incidenti.
- X. **Qualora i docenti ritengano utile invitare in classe persone in qualità di "esperti"** a supporto dell'attività didattica, questi ultimi permarranno nei locali scolastici per il tempo necessario all'espletamento delle loro funzioni. In ogni caso la completa responsabilità didattica e la vigilanza sulla classe resta del docente. I genitori possono essere invitati a scuola come esperti/collaboratori, ma non hanno obblighi e responsabilità di vigilanza né nei confronti dei propri figli né degli altri alunni.
- XI. **In caso di malessere o malore lieve l'alunno viene assistito dal personale addetto al Primo Soccorso.** Se tale malessere si risolve, l'alunno può essere riaccompagnato in classe; in caso contrario, sarà avvisata la famiglia affinché prelevi l'allievo o dia precise e opportune istruzioni. **In caso di incidenti o malori di una certa gravità** sarà valutata da parte del docente presente la possibilità di attendere l'arrivo dei genitori, immediatamente informati, o di allertare subito il 118. In caso l'alunno debba essere portato al Pronto Soccorso e i genitori non siano ancora arrivati o siano irreperibili, l'alunno dovrà essere accompagnato da un collaboratore scolastico.
- XII. **Nessun docente può somministrare farmaci agli alunni** se non preventivamente autorizzato dall'ASL o dal medico curante. Se un alunno risultasse in possesso di eventuali farmaci o presunti tali, il docente provvederebbe al loro ritiro, a meno che l'allievo non sia stato espressamente autorizzato, a mezzo diario scolastico, ad assumerli dalla famiglia che a quel punto ne ha totale responsabilità.
- XIII. **In caso di sciopero, sia il personale docente, sia i collaboratori scolastici hanno il dovere di vigilare su tutti gli alunni presenti nella scuola**, come è previsto tra le misure idonee a garantire i diritti essenziali dei minori (Parere del Consiglio di Stato del 27-01-82). In tutti i casi in cui non sia possibile comunicare anticipatamente le modalità specifiche del servizio, entrano solo le classi i cui docenti sono in servizio ed alle quali sarà possibile garantire la vigilanza e la permanenza in Istituto, in condizioni di ragionevole sicurezza, per tutta la mattinata o per l'orario preventivamente comunicato.

- XIV. **All'uscita, i minori, se non riconsegnati al genitore/tutore legale o altro delegato (ad esempio il servizio scuolabus dell'Amministrazione Comunale), vanno lasciati in luogo dove normalmente non sussistano situazioni di pericolo** o in condizioni organizzative tali da non porre a repentaglio la loro incolumità e comunque affidati alla vigilanza di un collaboratore scolastico. L'Istituto comprensivo informa la famiglia, ad inizio anno scolastico, dei doveri reciproci e acquisisce il *“Patto di corresponsabilità scuola/famiglia in merito ai doveri di vigilanza ed educazione dei figli”*. Inoltre i collaboratori scolastici devono accertare l'identità della persona che prende in custodia l'allievo in caso di uscita anticipata tramite richiesta di documento. In presenza di dubbi circostanziali, il docente rifiuta il proprio consenso e trattiene a scuola l'alunno fino al termine delle lezioni.

Art. 2. Situazioni particolari

Al fine di prevenire disagi a carico degli utenti e garantire comunque la vigilanza dei minori affidati alla scuola anche in situazioni di criticità causate da eventi atmosferici o altro, si ribadiscono le norme di comportamento a cui il personale scolastico deve attenersi in tali circostanze.

- I. Ai sensi dell'art.139, lett. e) del D. lgs.n.112/98 e dell'art.6, lett. d) della L. R. n.19/2007, **la competenza a chiudere le scuole ovvero a sospendere l'attività didattica “in casi gravi ed urgenti” è del Sindaco**, in piena autonomia organizzativa e decisionale. In tal caso, il Dirigente Scolastico comunica al personale scolastico e alle famiglie degli alunni la sospensione delle attività.
- II. **La valutazione di procedere alla sospensione delle attività didattiche successivamente al normale avvio delle lezioni, anche con ridotto numero di alunni, è rimessa al Dirigente scolastico**, tenendo conto dell'opportunità ovvero della necessità di anticipare l'uscita degli alunni dalle scuole, in caso di paventato blocco stradale o di altre situazioni di rischio o pericolo accertate, comunque preavvertendo le famiglie nelle forme e nei modi ritenuti più idonei.
- III. **In caso di funzionamento del servizio scolastico, si dovrà evitare in modo assoluto che alunni arrivati a scuola siano rimandati indietro o lasciati fuori dalla scuola in attesa di un'eventuale decisione di chiusura.**